

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
<p align="center">L.R. 11/08/1999, n. 49. Pubblicata nel B.U. Toscana 20 agosto 1999, n. 26.</p>	<p align="center">Norme in materia di programmazione regionale.</p>	<p>Art. 16. Valutazione, monitoraggio e verifica. 1. I piani e programmi di cui all'articolo 10 e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. 2. La Regione disciplina con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione. 3. I piani e programmi di cui all'articolo 10 sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3. 4. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF NOTA: Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 15 novembre 2004, n. 61. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Monitoraggio e valutazione. 1. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di efficacia del Programma regionale di sviluppo e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio, le cui risultanze sono esaminate, con periodicità concordate, con i soggetti della concertazione. 2. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, definisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti della programmazione regionale e locale. 3. Il monitoraggio è attivato previa analisi di fattibilità ed è funzionale alle valutazioni di efficienza e di efficacia, i cui parametri fanno parte integrante dei piani e programmi e ne accompagnano l'attuazione come fattori essenziali della loro qualità. Ai fini delle analisi valutative, i piani e programmi evidenziano le attività, le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia, secondo gli appositi modelli analitici deliberati dalla Giunta regionale.».</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
<p align="center">L.R. 15/11/2004, n. 61. Pubblicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2004, n. 46, parte prima.</p>	<p>Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), alla L.R. 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), alla L.R. 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), alla L.R. 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).</p>	<p>Art. 17. <i>Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 49/1999.</i> 1. L'articolo 16 della L.R. n. 49/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 16. <i>Valutazione, monitoraggio e verifica.</i> 1. I piani e programmi di cui all'articolo 10 e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. 2. La Regione disciplina con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione. 3. I piani e programmi di cui all'articolo 10 sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3. 4. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF."</p>
<p align="center">L.R. 3/01/2005, n. 1. Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima. (in vigore dal marzo 2007).</p>	<p>Norme per il governo del territorio.</p>	<p>Art. 1, comma. 3. <i>Oggetto e finalità della legge.</i> 3. Le disposizioni di cui al titolo II, capo I della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente). TITOLO II. <i>Norme procedurali comuni.</i> Capo I - Valutazione integrata di piani e programmi Art. 11. <i>Disposizioni generali.</i> Art. 12. <i>I raccordi tra gli atti del governo del territorio</i> Art. 13. <i>Il monitoraggio degli effetti.</i> Art. 14. <i>Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
<p align="center">Delib.G.R. 21/02/2005, n. 289. Pubblicata nel B.U. Toscana 16 marzo 2005, n. 11, parte seconda.</p>	<p>Approvazione della circolare recante: Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) in ordine ai procedimenti comunali.</p>	<p>Allegato A. Circolare. Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in ordine ai procedimenti comunali. [...] 12) Precisazioni in ordine alla valutazione degli effetti ambientali che deve essere effettuata in riferimento agli strumenti e agli atti non ancora adottati al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2005.</p>
<p align="center">DPGR 2/11/2006, n. 51/R. Pubblicata nel B.U. Toscana 7 novembre 2006, n. 33.</p>	<p>Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).</p>	<p>Capo I. <i>Disposizioni generali.</i> Sezione I. <i>Oggetto, ambito di applicazione, e responsabilità.</i> Art. 1. - <i>Oggetto e ambito di applicazione</i> Art. 2. - <i>Definizioni</i> Art. 3. - <i>Processo di valutazione integrata e sue fasi</i> Art. 4. - <i>Ambito di applicazione della valutazione ambientale</i> Art. 5. - <i>Organi competenti</i> Sezione II. <i>Partecipazione e consultazioni</i> Art. 6. - <i>Forme di partecipazione per la valutazione integrata</i> Art. 7. - <i>Consultazioni per la valutazione ambientale</i> Art. 8. - <i>Strumenti di pianificazione territoriale</i> Capo II. <i>Valutazione: prima fase</i> Sezione I. <i>Valutazione integrata della proposta iniziale del piano o programma e del relativo processo di formazione.</i> Art. 9. - <i>Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase della valutazione.</i> Art. 10. - <i>Analisi di fattibilità.</i> Art. 11. - <i>Valutazione di coerenza esterna.</i> Art. 12. - <i>Verifica preventiva per la valutazione ambientale.</i> Sezione II. <i>Procedimento.</i> Art. 13. - <i>Proposta iniziale di piano o programma: primo esame e validazione del NURV</i> Art. 14. - <i>Primo parere del CTP, adozione della Giunta regionale ed informazione al Consiglio regionale.</i> Art. 15. - <i>Avvio della prima fase del processo di partecipazione.</i> Capo III. <i>Valutazione: seconda fase</i> Sezione I. <i>Valutazione integrata della proposta intermedia di piano o programma</i> Art. 16. - <i>Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione.</i> Art. 17. - <i>Valutazione di coerenza interna.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p>Art. 18 - <i>Analisi di fattibilità finanziaria.</i> Art. 19 - <i>Valutazione degli effetti attesi.</i> Art. 20 - <i>Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post.</i> Art. 21 - <i>Rapporto ambientale.</i> Sezione II. Partecipazione e consultazioni Art. 22 - <i>Proposta intermedia di piano o programma: secondo esame e validazione del NURV.</i> Art. 23 - <i>Secondo parere del CTP ed adozione della Giunta regionale.</i> Art. 24 - <i>Avvio della seconda fase del processo di partecipazione.</i> Sezione III. Approvazione del piano o programma Art. 25 - <i>Proposta finale del piano o programma</i> Art. 26 - <i>Informazione circa la decisione</i> Capo IV. Valutazione: fase unica. Art. 27 - <i>Processo semplificato.</i> Capo V. Disposizioni transitorie. Art. 28 - <i>Disposizioni di prima applicazione.</i> Art. 29 - <i>Procedimenti in itinere.</i></p>
<p align="center">D.P.G.R. 9/02/2007, n. 4/R. Pubblicato nel B.U. Toscana 14 febbraio 2007, n. 2, parte prima.</p>	<p>Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.</p>	<p>Art. 1. <i>Oggetto.</i> Art. 2. <i>Ambito di applicazione.</i> Art. 3. <i>Definizioni.</i> Art. 4. <i>Processo di valutazione integrata.</i> Art. 5. <i>Valutazione iniziale.</i> Art. 6. <i>Valutazione iniziale di coerenza.</i> Art. 7. <i>Valutazione intermedia.</i> Art. 8. <i>Valutazione intermedia di coerenza interna.</i> Art. 9. <i>Valutazione degli effetti attesi.</i> Art. 10. <i>Relazione di sintesi.</i> Art. 11. <i>Varianti.</i> Art. 12. <i>Partecipazione.</i> Art. 13. <i>Efficacia differita.</i></p>
<p align="center">Delib.G.R. 14/01/2008, n. 13. Pubblicato nel B.U. Toscana 23 gennaio 2008, n. 4, parte seconda.</p>	<p>Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS- Valutazione Ambientale Strategica - in attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D.Lgs. n. 152/2006). Approvazione.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] delibera: 1. di approvare gli indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006, contenuti nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile ad attuare gli adempimenti necessari per informare delle disposizioni adottate i Responsabili</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p>di piani e programmi e le Direzioni generali regionali. [...]. Allegato A: Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS in attuazione della normativa nazionale vigente (parte seconda D.Lgs. n. 152/2006):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Piani e programmi sottoposti a VAS in sede regionale o locale. 2)Consultazione delle Regioni su procedimenti di competenza statale. 3)Disciplina per i piani e programmi gerarchicamente ordinati. 4)Consultazioni per la valutazione ambientale. 5)Giudizio di compatibilità ambientale. 6)Informazione circa la decisione.
<p align="center">Delib. 4/08/2008, n. 635. Pubblicato nel B.U. Toscana 13 agosto 2008, n. 33.</p>	<p>Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 14/01/08.</p>	<p>La Giunta Regionale [...]. Considerato quindi che il quadro normativo attualmente vigente in materia di VAS in Toscana è costituito dalla legge regionale n.49/1999 in tema di approvazione e valutazione di piani e programmi (artt.10 e 16), dal regolamento che disciplina i processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale emanato con Decreto del Presidente della GR n.51/R del 2 novembre 2006 (di seguito Reg.51/R/2006); dalla legge regionale n.1/2005 "Norme per il governo del territorio" (art.11) e dal relativo regolamento attuativo in materia di valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territoriale emanato con Decreto del Presidente della GR n.4/R del 9 febbraio 2007 (di seguito Reg.4/R/2007); Ritenuto peraltro che, in attesa della normativa regionale in materia, è opportuno, per quanto riguarda la VAS, un atto di indirizzo da parte della Giunta regionale teso ad assicurare disposizioni applicative e organizzative in materia di VAS nazionale e interregionale, ad integrazione della precedente delibera della Giunta regionale n.13 del 14.1.2008; Tutto quanto sopra premesso e ritenuto; Visto il parere favorevole, espresso su tale proposta, dal CTP nella seduta del 31 luglio 2008; a voti unanimi Delibera 1) di approvare gli indirizzi applicativi e organizzativi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali, come disciplinate dall'art. 30 del d.lgs 4/2008, al fine di orientare concretamente l'azione amministrativa degli uffici regionali competenti, in attesa dell'adeguamento esaustivo, con apposita legge regionale in materia di VAS e di VIA, del quadro normativo regionale alla disciplina statale di cui al</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p>d.lgs.152/2006 come modificato dal d.lgs.4/2008; [...].</p> <p>Allegato A - Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali.</p> <p>1) Partecipazione della Regione Toscana alle consultazioni per la VAS su procedimenti di competenza statale</p> <p>2) Processo di VAS di livello interregionale per piani e programmi localizzati anche sul territorio di regioni confinanti</p> <p>3) Consultazioni per la VAS di livello interregionale per piani e programmi che possono avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti.</p>
<p align="center">Delib.GR 9/02/2009, n. 87. Pubblicato nel B.U. Toscana 11 febbraio 2009, n. 6.</p>	<p>D.lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] delibera</p> <p>1. di approvare la circolare ad oggetto "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA", di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;</p> <p>2. di individuare, per i piani, programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, la Giunta regionale quale autorità competente per la VAS, che si avvarrà per tale funzione del supporto tecnico istruttorio del NURV;</p> <p>3. di impartire alle singole amministrazioni locali l'indirizzo di provvedere preliminarmente alla individuazione dell'autorità competente quale condizione imprescindibile per l'applicazione del d.lgs.152/2006 e delle norme regionali compatibili;</p> <p>4. di incaricare la Direzione generale della Presidenza e la Direzione generale Politiche territoriali e ambientali di individuare le modalità per supportare le amministrazioni locali nell'attuale fase transitoria;</p> <p>5. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile di attuare gli adempimenti necessari per informare delle disposizioni adottate i Responsabili di piani e programmi e le Direzioni generali regionali.</p> <p>Allegato A.</p> <p>A partire dal 13.2.2009 e nelle more dell'approvazione della legge regionale attuativa del d.lgs.152/2006, si individuano gli indirizzi per l'applicazione in questa fase transitoria del decreto legislativo medesimo e della normativa regionale compatibile, di seguito specificati.</p> <p>Parte A. Valutazione ambientale strategica (VAS).</p> <p><u>A1. Attribuzione delle competenze.</u></p> <p>Con riferimento all'art.7 del d.lgs.152/2006 si ritiene compatibile la normativa regionale, di cui alle leggi regionali n.49/1999 e n.1/2005, che individua la titolarità delle competenze in materia di VAS in capo a ciascuna amministrazione cui compete l'approvazione di piani e programmi.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p>Pertanto, per i piani e programmi di approvazione regionale la competenza in materia è della Regione medesima; per i piani e programmi di approvazione della Provincia la competenza è della Provincia; per i piani e programmi approvati dal Comune o da altro ente locale la competenza è rispettivamente del Comune o dell'altro ente locale.</p> <p><u>A2. Modalità di svolgimento della VAS</u> Per le modalità di svolgimento della VAS riguardanti i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni del d.lgs.152/2006, in particolare gli articoli da 11 a 18. Resta fermo che le norme regionali vigenti relative alla valutazione integrata (articolo 16 della legge regionale 49/1999 e regolamento 51/R/2006; articolo 11 e seguenti della legge regionale 1/2005 e regolamento 4/R/2007) si applicano in modo coordinato con la VAS, così come disciplinata dal d.lgs.152/2006. Per le modalità di svolgimento della VAS di livello nazionale e interregionale trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. 152/2006 e gli indirizzi applicativi approvati con delibera della Giunta regionale n.635 del 14 agosto 2008. Ai sensi della legge 205 del 30 dicembre 2008 di conversione del decreto legge 3 novembre 2008, n.171, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.</p> <p><u>A3. Individuazione dell'autorità competente</u> Ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del d.lgs.152/2006 è necessario che ogni amministrazione individui preliminarmente nel proprio ambito l'autorità competente, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del d.lgs. 152/2006, secondo le attribuzioni di cui al punto A1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale che ne devono caratterizzare la funzione, che sono: a) separazione rispetto all'autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.</p> <p>Per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Provincia, del Comune o di altro ente locale, l'autorità competente è rispettivamente la Provincia, il Comune o altro ente locale che devono individuare, nell'ambito della propria autonomia, l'organo istituzionale e la struttura organizzativa, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati.</p> <p><u>A4. Adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi alla data del</u></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		<p><u>12.2.2009.</u> Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, per gli adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi entro il 12.2.2009, si applicano le disposizioni del d.lgs.152/2006, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti definiti al 12.2.2009. [...].</p>
<p align="center">Delib.GR 13/07/2009, n. 613. Pubblicato nel B.U. Toscana 22 luglio 2009, n. 29.</p>	<p>D.G.R.4/8/2008 n. 635 "Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n 13 del 14/1/08" e D.G.R. 9/2/2009 n. 87 "D.Lgs 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA". Integrazione e modifiche.</p>	<p>La Giunta Regionale (...) 1. di integrare l'Allegato A della delibera della Giunta regionale n.635 del 4 agosto 2008, avente ad oggetto "Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n.13 del 14.1.08" con il seguente punto 4): 4) Partecipazione della Regione Toscana alle consultazioni per la VAS su procedimenti di competenza di province, di comuni, di altri enti locali o di enti parco regionali - Qualora la Regione sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui alla successiva alinea, o di enti parco regionali, la Regione si esprime mediante parere motivato dell'autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV. - Qualora la Regione sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 1/2005, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi, ovvero per la fase preliminare, per la verifica di assoggettabilità e per la fase di valutazione ambientale con espressione del parere motivato." 2. di modificare l'oggetto della delibera della Giunta regionale n. 635/2008 richiamata come segue: "Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali, interregionali e di competenza di province, comuni, altri enti locali o di enti parco regionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n. 13 del 14.1.08". 3. di modificare il punto A2 della delibera della Giunta regionale n. 87 del 9.2.2009 avente ad oggetto "D.lgs.152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA." aggiungendo, dopo il terzo capoverso, il seguente: "Per la partecipazione della Regione Toscana alle consultazioni per la VAS su procedimenti di competenza di province, di comuni, di altri enti locali o di enti parco regionali, trova applicazione il punto 4) dell'Allegato A della delibera della Giunta regionale 635/2008 citata."</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
<p align="center">L.R. 12/02/2010, n. 10. Pubblicato nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9.</p>	<p>Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.</p>	<p>Titolo I. Disposizioni comuni e principi generali. Capo I. Oggetto e finalità della normativa. Art. 1 - Oggetto della legge. Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale. Titolo II. La valutazione ambientale strategica. Capo I. Disposizioni generali Art. 3 – Finalità. Art. 4 - Definizioni. Art. 5 - Ambito di applicazione. Art. 6 - Casi di esclusione. Art. 7 - Obblighi generali. Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti. Art. 9 - Partecipazione. Art. 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio. Capo II. Disposizioni sui soggetti e sulle competenze. Art. 11 - Attribuzione delle competenze. Art. 12 - Autorità competente. Art. 13 - Funzioni dell'autorità competente. Art. 14 - Supporto tecnico all'autorità competente. Art. 15 - Funzioni del proponente. Art. 16. Funzioni dell'Autorità procedente. Art. 17 - Esercizio delle competenze in forma associata. Art. 18 - Soggetti da consultare. Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati. Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Capo III. Disposizioni sulle fasi del procedimento. Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS. Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità. Art. 23 - Procedura per la fase preliminare. Art. 24 - Rapporto ambientale. Art. 25 – Consultazioni. Art. 26 - Espressione del parere motivato. Art. 27 - Conclusione del processo decisionale. Art. 28 - Informazione sulla decisione. Art. 29 – Monitoraggio.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
TOSCANA		
		Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali. Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni. Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Art. 33 - Partecipazione della Regione Toscana ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Capo IV. Disposizioni di coordinamento, transitorie e attuative. Art. 34 - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza. Art. 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi. Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005. Art. 37 - Disposizioni transitorie. Art. 38 - Disposizioni attuative. [...]
		[...] Titolo V. Disposizioni finali comuni. Capo I. Disposizioni di coordinamento procedurale. Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA. Capo II. Disposizioni finali. Art. 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile. Art. 75 - Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 76 - Disposizioni finanziarie. Art. 77 - Entrata in vigore. Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi. Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale.
L.R. 12 febbraio 2010, n. 11. Pubblicato nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9.	Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).	Art. 1 - <i>Modifiche al preambolo della l.r. 10/2010.</i> Art. 2 - <i>Sostituzione dell'allegato A1 della l.r. 10/2010.</i> [...] Art. 5 - <i>Entrata in vigore.</i>

Fonte normativa sul sito web:
www.regione.toscana.it – Ambiente e Territorio – Sviluppo sostenibile - Valutazione ambientale strategica (VAS)